**PROCEDURA PER L’AVVIO DI**

**ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE**

**A SEGUITO DI INIZIATIVA DI**

**ENTI DEL TERZO SETTORE**

1. **Finalità della procedura**

L’istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell’articolo 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “*La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.*

Il Codice del Terzo Settore generalizza l’utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell’ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

La co-progettazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell’ente pubblico, quale “amministrazione procedente”, ai sensi della legge n. 241/1990 – il risultato finale è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

L’avvio e lo sviluppo dell’attività di co-progettazione, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, può prevedere l’iniziativa anche di parte e, dunque, di uno o più ETS.

La definizione di una procedura per l’avvio di attività di co-progettazione a seguito di iniziativa da parte di Enti del Terzo Settore risponde, pertanto, alla esigenza di stabilire un percorso omogeneo e trasparente rispondente alle possibili istanze ed esigenze, determinate dai processi di costante innovazione sociale e comunitaria.

All’esito delle procedure di approvazione, si provvederà all’aggiornamento sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale e dei Comuni per la necessaria divulgazione.

1. **Obiettivi della procedura**
2. Determinazione delle fasi
3. Determinazione delle competenze
4. Determinazione degli strumenti
5. **Il contesto normativo**

* L’articolo 118 della Costituzione, che regola il principio di sussidiarietà ("Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà)". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.
* L’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
* Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26 giugno 2020 in relazione alla coprogettazione
* Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»
* Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 di adozione delle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
* Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi”
* D.G.R. Regione Lombardia 25 febbraio 2011, n. 1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”
* Decreto direttoriale Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 12884 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”

1. **L’avvio di attività di co-progettazione a seguito di iniziativa di Enti del Terzo Settore**

Come già evidenziato, in relazione allo sviluppo della procedura di co-progettazione, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione regionale e locale, in primo luogo occorre ribadire che, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l’iniziativa può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS.

1. **Chi presenta istanza di avvio di attività di co-progettazione**

A norma dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, possono presentare istanza di co-progettazione, anche congiuntamente tra di loro, i seguenti Enti del Terzo Settore iscritti nel Registri Unico Nazionale del Terzo Settore:

* Le organizzazioni di volontariato
* Le associazioni di promozione sociale
* Gli enti filantropici
* Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
* Le reti associative
* Le società di mutuo soccorso
* Le associazioni, riconosciute o non riconosciute
* Le fondazioni
* Gli altri enti di carattere privato diverse dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

1. **Come presentare istanza di avvio di attività di co-progettazione: le fasi**

Come evidenziato nelle Linee Guida, adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72, gli ETS non possano limitarsi ad una semplice richiesta, rivolta all’Amministrazione competente, affinché attivi un procedimento di co-progettazione, posto che quest’ultima non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né – in ogni caso – a darvi corso.

Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare all’Amministrazione una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l’idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall’ente.

Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla legge n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale.

Al fine di ottimizzare il percorso per il possibile avvio dell’attività di co-progettazione, si ritiene di proporre le seguenti fasi.

1. Il/i Soggetto/i del Terzo Settore che intende proporre l’avvio di un’attività di co-progettazione deve chiedere un primo confronto con il Settore di riferimento del Comune per finalità informative preliminari e per approfondire la valenza strategica e operativa del progetto di servizio o di intervento, sia in relazione alla programmazione del Comune sia in relazione alle ripercussioni ed agli impatti sul sistema domanda/offerta.
2. A fronte dell’esito della consultazione preliminare, di norma formalizzata in specifico documento contenente i risultati della riflessione comune, il soggetto/ente gestore che intende presentare istanza di avvio di co-progettazione utilizza la modulistica predisposta dal Comune, allegando tutta la documentazione prevista al Settore di riferimento del Comune, e, nello specifico:
3. Istanza (allegato 1)
4. Proposta progettuale, programmazione delle attività (allegato 2)
5. Previsione costi/ricavi (allegato 2a)
6. Standard gestionali (relazione secondo la scheda allegato 3)
7. Scheda planimetrica dei locali, ove ricorra il caso
8. Regolamento di accesso
9. Carta dei Servizi, inclusiva delle modalità di rilevazione della customer satisfaction, secondo le caratteristiche evidenziate nell’allegato 4
10. Altra documentazione ritenuta idonea ai fini della trattazione della istanza
11. Dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali del Legale Rappresentante
12. Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti del Rappresentante Legale
13. Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia ex Legge n. 55/1990 art. 7
14. Fotocopia carta identità del legale rappresentante.
15. **Durata dei progetti**

La proposta progettuale dovrà considerare una durata in un periodo compreso tra i due ed i quattro anni.

1. **La trattazione della istanza e il flusso di processo**

Il Settore di riferimento, anche per il tramite di apposita Commissione, istruisce l’istanza attraverso l’apporto di figure tecniche ed amministrative:

1. controllando e verificando la documentazione presentata (allegato 5)
2. esprimendo una valutazione circa la proposta progettuale, in relazione alla programmazione dell’Ente, alla sostenibilità economica, all’apporto del/i Soggetto/i proponenti (allegato 5)
3. acquisendo, qualora necessario, il parere dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di appartenenza del Comune.

Nel caso di carenza di documentazione e/o di esigenza di acquisire ulteriore documentazione per un approfondimento, si invita il Soggetto proponente ad inoltrare quanto richiesto nel tempo massimo di trenta giorni dalla richiesta.

L’istruttoria deve concludersi nel termine di trenta giorni lavorativi.

Nel rispetto dell’organizzazione del singolo Ente, la pratica viene proposta alla Giunta Comunale ovvero al Dirigente/Responsabile per l’approvazione ovvero per il diniego.

Nel caso di determinazione di approvazione viene comunicata alla Giunta Comunale per presa d’atto.

In caso di esito negativo, sarà inviata comunicazione preventiva di diniego, a norma dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 e la successiva comunicazione di non accoglimento della istanza.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l’ente procedente pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

Nell’avviso andranno ad essere esplicitati i criteri di valutazione delle proposte ai fini della comparazione.

A tale fine, potrebbero essere considerati, quali esempi:

* Affidabilità del Soggetto proponente, con riferimento a:
* Competenza del Soggetto proponente sia per dimensioni operative sia per esperienza maturata nell’ambito relativo all’attività progettuale proposta.
* Apporto di risorse umane, strumentali e finanziarie
* Utilizzo di strutture e attrezzature possedute o disponibili per svolgere le attività previste nella proposta progettuale
* Formalizzazione di rapporti di collaborazione con la rete
* Elementi di innovazione, con riferimento a:
* Erogazione dei servizi
* Coinvolgimento della rete degli interventi e servizi
* Raccordo con l’Ente Pubblico
* Modalità gestionali
* Qualità progettuale, con riferimento a:
* Coerenza con la programmazione territoriale
* Coerenza tra i bisogni dei potenziali fruitori/beneficiari inseriti nella proposta e gli obiettivi descritti nella proposta medesima
* Numero dei potenziali fruitori/beneficiari
* Pianificazione e distribuzione delle azioni e delle attività
* Strumenti di monitoraggio e di esito
* Congruenza dei costi complessivi e delle singole voci di spesa preventivate con le attività previste e gli obiettivi sottesi
* Completezza delle voci di costo e di entrata.

L'amministrazione conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell'ente medesimo.